

Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri
CM/Rec(2014)1 del 22.01.2014
Carta d'Europa sulla condivisione delle responsabilità sociali

Il Comitato dei Ministri, ai sensi del 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa

Considerato che:

a. Europa, attraverso i percorsi storici specifici di ogni paese, tende a garantire parità di accesso ai diritti fondamentali, l'ideale universale di protezione sociale e una vita dignitosa per tutti, consentendo a tutti individui di sviluppare liberamente la propria personalità, mantenere il controllo sulla loro vita, partecipare a società scelte e di esercitare la loro responsabilità verso le loro famiglie, la comunità, l'ambiente e le generazioni future;

b. le persone e le istituzioni europee hanno acquisito competenze nel campo della cittadinanza democratica, lo stato sociale, lo stato di diritto, delle autonomie locali-governo, dialogo sociale, le partnership e strategie per una soluzione politica e non violenta dei conflitti e per lo sviluppo di quadri e punti di riferimento per la coesistenza armoniosa, le loro conoscenze e del patrimonio culturale e promuovere uno spirito imprenditoriale e critico che è alla base dell'innovazione istituzionale, di sperimentazione sociale e iniziativa economica;

c. nel contesto attuale, la capacità democratica dei cittadini europei e le loro conquiste sociali e istituzionali si trovano ad affrontare importanti cambiamenti sociali. In particolare:

- L'aumento delle disuguaglianze, l'insicurezza finanziaria e la povertà si combina oggi con una situazione globale che mette in dubbio il legame tra crescita economica, l'occupazione e la sostenibilità, soprattutto in un contesto di maggiore concorrenza per le risorse naturali non rinnovabili, i limiti ambientali per l'assorbimento dei rifiuti prodotti dall'attività umana e rapido cambiamento climatico;

- La migrazione verso l'Europa, e la presenza di discendenti di immigrati che legittimamente chiedono il pieno riconoscimento sociale e politico, richiede che le società europee garantiscano la parità di trattamento, e allo stesso tempo, incorporino la diversità culturale, religiosa ed etnica nelle loro pratiche;

- Eccessivo indebitamento pubblico, in un contesto di speculazione finanziaria, espone gli stati ai rischi di ripetute crisi e indebolisce la loro capacità di svolgere il loro ruolo di garantire l'accesso alla protezione sociale, assistenza sanitaria, istruzione, alloggio e beni comuni in generale, anche se l'accesso uguale per tutti costituisce una fondamentale fonte di fiducia e coesione sociale;

- La pressione dei mercati globalizzati sulle istituzioni nazionali e le comunità locali porta alla presa di decisioni fondamentali che mancano di trasparenza e controllo democratico e che non riescono a soddisfare le aspirazioni e le speranze della popolazione;

- La mancanza di una comprensione globale dell'impatto delle scelte, comprese quelle relative alla sfera privata, non permette di implementare una politica di sviluppo sostenibile in grado di prevenire e superare le minacce di distruzione ambientale irreversibile;

d. di fronte a queste sfide, il divario tra politica e cittadini, il deficit democratico e inadeguate forme di regolamentazione, e la prevalenza di visioni di breve termine indeboliscono l'attaccamento alle istituzioni democratiche, aumentano i rischi di violenza e minacciano la coesione sociale;

e. questi cambiamenti, trasportati e amplificati dai media, si riflettono direttamente nell'opinione pubblica europea, che oscilla tra la ricerca di una visione del futuro e un senso di incertezza, disagio e perdita di fiducia data l'imprevedibilità dei cambiamenti sociali e le limitazioni della proposte alternative allo status quo.

Convinti che:

a. in un contesto in cui nessuno è totalmente indipendente e immune dalle conseguenze nefaste delle azioni di altre persone o di carenza o fallimenti, i gruppi di popolazione più avvantaggiati non possono ignorare le loro interdipendenze e responsabilità nei confronti del resto della società in particolare quando la minoranza avvantaggiata vede le conquiste in termini di accesso ai diritti, ai servizi pubblici e beni comuni poste sotto minaccia;

b. vi è insufficiente riconoscimento dell'ineguale distribuzione dei poteri, risorse e opportunità, senza alcuna relazione con l'attribuzione delle responsabilità sociali, e inadeguate misure sono adottate per risolvere questa situazione, nella presa di decisioni o negli accordi sociali e istituzionali, producendo un spreco inaccettabile delle capacità e conoscenze umane che sono essenziali per il progresso collettivo;

c. tradizionalmente, tradizionalmente, le responsabilità sociali sono state appannaggio degli Stati, mentre ai mercati è stato chiesto di garantire l'efficiente allocazione delle risorse attraverso meccanismi di incoraggiamento del perseguimento di interessi privati. In un momento in cui il settore pubblico tende a ridurre il suo ruolo nel campo delle politiche sociali e dei beni comuni, le altre parti interessate non sempre hanno le competenze e la motivazione necessaria a condividere le responsabilità sociali in un contesto di interdipendenza, o ad apprezzare l'urgente necessità di ridurre le disuguaglianze e proteggere i beni comuni, o a garantire l'interazione nella diversità;

d. la mancata presa in considerazione adeguata delle possibili aree di complementarità tra democrazia rappresentativa, democrazia deliberativa e democrazia partecipativa agisce come una pausa di innovazione in tutti i campi in cui la reciprocità di impegni e di condivisione delle decisioni basate sul ragionamento imparziale sono essenziali al fine di garantire i principi di giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale; a tal fine, è indispensabile che gli individui e le altre parti sociali siano coinvolti in misura maggiore nella formulazione, implementazione e valutazione di politiche e misure che avranno un impatto nella vita pubblica;

e. senza una rinnovata fiducia nella possibilità di progresso sociale inclusivo, c'è il pericolo che l'eredità eccezionale dei valori democratici sostenuto dal Consiglio d'Europa sarà dissipata e che i gruppi più vulnerabili, come i migranti, i poveri e le minoranze in generale, si terrà la colpa, senza giustificazione.

Ha deliberato di:

a. acquisire una profonda comprensione della natura dei cambiamenti in atto, in modo da sviluppare la capacità collettiva di gestire le transizioni e acquisire una visione comune a lungo termine al fine di garantire che le istituzioni e i cittadini non siano paralizzati da una sensazione di impotenza e di paura o che il potere non è lasciato esclusivamente nelle mani del più forte;

b. combattere le cause delle disuguaglianze, la povertà, l'insicurezza e la discriminazione attraverso lo sviluppo e ponendo maggiore enfasi su un quadro universale dei diritti inalienabili ed indivisibili e beni comuni, come base della cittadinanza democratica che è comprensiva di tutte le forme di diversità;

c. ridurre il divario tra il riconoscimento formale dei diritti e dei principi democratici (come la dignità umana, l'uguaglianza, la partecipazione, la giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale, la coesistenza armoniosa in una società pluralista) e le decisioni e comportamenti in pratica che ignorano o violano questi diritti e principi;

d. superare le barriere ideologiche e di inerzia che rendono difficile collegare responsabilità e interessi individuali ad approcci di azione comune volta a garantire giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale e riconoscere il valore della reciprocità, della solidarietà e della cooperazione;

e. ripristinare la capacità delle istituzioni pubbliche nel correggere il deficit democratico e nello risolvere conflitti sociali e distributivi sviluppando forme di dialogo con le persone e le parti interessate, sulla base della ricerca disinteressata del bene comune e del vantaggio reciproco, con l'obiettivo di stabilire accordi equi e garantire che i più vulnerabili siano pienamente riconosciuti e tutelati dalle dannose conseguenze di decisioni in cui hanno avuto nessun ruolo; e di sostenere le misure adottate dagli Stati per assicurare un equo sistema fiscale e per garantire i beni comuni;

f. promuovere la capacità delle aziende di tenere conto, nelle loro strategie, degli interessi di tutti stakeholder, sia interni che esterni, e l'impatto delle loro attività sulla società in generale, andando al di là di una visione riduttiva di efficienza economica che ignora il benessere collettivo, e di ispirarsi ai principi dell'economia socialmente responsabile e solidale;

g. dare un maggiore riconoscimento e considerazione al contributo delle iniziative etiche e solidali dei cittadini, delle organizzazioni non governative, imprese sociali, cooperative e altre forme di social network per la conservazione e la creazione di beni comuni e innovazione nelle politiche e servizi pubblici;

h. ampliare le scelte disponibili per i cittadini in cerca di giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale, fornendo loro informazioni pertinenti e rafforzare la fiducia nella loro capacità di iniziativa e nella loro creatività;

i. far valere, in un mondo globalizzato, i vantaggi ed i valori del modello europeo basato sulla democrazia, i diritti fondamentali, il riconoscimento della dignità umana e la coesione sociale;

Ricordando che:

a. il Consiglio della strategia europea revisionata per la coesione sociale, che definisce quest'ultima come la capacità della società di assicurare benessere a tutti i suoi membri, prevede la costruzione di un'Europa della condivisione delle responsabilità sociali al fine di raggiungere questo obiettivo, come uno dei suoi pilastri fondamentali;

b. il Piano di coesione sociale, lanciata dal Consiglio d'Europa nel 2010, intende favorire il coinvolgimento dei cittadini e dei giocatori definendo le priorità e le responsabilità mediante la democrazia deliberativa e l'assunzione da parte dei territori che prendono parte a una rete europea di territori di Co-Responsabilità;

c. l'Unione europea Strategia 2020 chiama "intelligente", la crescita sostenibile e inclusiva e stabilisce tra i suoi obiettivi principali la riduzione della povertà e una diminuzione nell'uso dei combustibili fossili e quello che la Piattaforma europea contro la povertà concretizza alle aspirazioni dei diversi gruppi di cittadini e delle organizzazioni della società civile impegnate a costruire una Europa più giusta;

d. il godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea e la Carta dell'Unione europea dei diritti fondamentali fa sorgere responsabilità e doveri, sia tra gli individui sia verso la comunità e verso le generazioni future, e, di conseguenza, una Carta europea Condiviso Responsabilità Sociale è un complemento indispensabile per tali strumenti;

e. molte raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Assemblea parlamentare europea e dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali supportano un cambiamento del modello economico e sociale basato sui principi della partecipazione democratica, della giustizia sociale e dello sviluppo sostenibile;

f. il Consiglio d'Europa già supporta la creazione di un contesto favorevole alla condivisione di responsabilità sociali attraverso la Convenzione in materia di accesso ai documenti ufficiali, il protocollo aggiuntivo alla Carta europea delle autonomie locali sul diritto di partecipare agli affari di

una locale autorità, la Carta New Urban e la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale;

g. la Convenzione di Aarhus, che è stata adottata dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa il 25 giugno 1998 ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2001, riconosce e tutela i diritti dei cittadini di informazione, partecipazione e accesso alla giustizia in materie ambientali;

h. numerosi documenti internazionali, come la Dichiarazione dell'UNESCO sulla responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future, la Carta della Terra, il Manifesto sul futuro del clima, il Manifesto sul futuro del cibo, la Carta di Aalborg delle città europee verso la sostenibilità, la Carta delle responsabilità umane e l'accordo adottato dalla Conferenza mondiale delle persone sui cambiamenti climatici e dei diritti della Madre Terra riconoscono la necessità di preservare i beni comuni e trasmetterli alle generazioni future in un contesto di responsabilità condivisa nel campo della giustizia sociale e ambientale;

i. lo standard ISO 26 000 definisce la responsabilità sociale delle organizzazioni, mettendo in evidenza soggetti centrali che le organizzazioni dovrebbero promuovere: governance, diritti umani, pratiche del lavoro, l'ambiente, le pratiche di equo funzionamento, i problemi dei consumatori e il coinvolgimento della comunità e sviluppo;

j. il 1 ° ottobre 2009, la Conferenza del Consiglio d'Europa di organizzazioni internazionali non governative ha adottato un codice di buone pratiche per la partecipazione dei cittadini al processo decisionale [CONF / PLE (2009) Codice1];

i. numerosi progetti internazionali in corso, come *Oltre il PIL*, sostenuta dalla OCSE e dall'Unione Europea, e le attività del Consiglio d'Europa sulla definizione di progresso sociale in collaborazione con i cittadini e le comunità, stanno lavorando su idee innovative sugli obiettivi della prosperità e del benessere di tutti, unendo l'accesso a beni materiali con l'accesso ai beni non-materiali, relazionali e ambientali, chiarendo in modo concertato i possibili approcci al raggiungimento di questi obiettivi e le responsabilità condivise che questo comporta in termini di regolamentazione della produzione del consumo, e riconoscendo il contributo di ogni persona alla coesione sociale;

Raccomanda che i governi degli Stati membri:

1. avvisino tutte le parti interessate al rischio di una regressione dei diritti, della protezione sociale e della democrazia quando si affacciano crisi ricorrenti e spreco di competenze umane, intellettuali e morali dei cittadini ';

2. aumentino la consapevolezza degli stakeholder della reciprocità e rispetto reciproco con impegni nella definizione di norme, priorità e strategie di azione stabilite in comune;

3. favorire la sperimentazione di un nuovo approccio basato sul principio della condivisione sociale delle responsabilità, che cerchi di collegare le decisioni e le azioni dei diversi attori rispetto agli obiettivi dell'assicurare il benessere e la giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale, in uno spirito di reciprocità, responsabilità reciproca e un impegno comune per ridurre le disuguaglianze sociali e le disuguaglianze di influenza e riducendo al minimo le conseguenze dannose delle decisioni unilaterali;

4. promuovere la condivisione delle responsabilità sociali al fine di coltivare conoscenze, abilità e strategie comuni in grado di ristabilire la fiducia nel futuro e la possibilità di compiere progressi nel benessere per tutti, pur tenendo i diversi interessi in considerazione in maniera imparziale, e assegnando la priorità alla tutela dei diritti fondamentali e alla soddisfazione delle esigenze richieste per una vita dignitosa;

5. incoraggiare e legittimare nuove forme di deliberazione, volta a ridurre le disuguaglianze di potere e formulazione di preferenze attraverso il ragionamento e scambi di opinioni, utilizzando, in particolare, le modalità proposte dal Consiglio d'Europa nel suo lavoro sulla coesione sociale;

6. riconoscere e sostenere attivamente il ruolo essenziale svolto dagli attori locali, quartieri, città, città, villaggi, cantoni, distretti e delle regioni nella costruzione di un'Europa di responsabilità sociali condivise, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione dei principi di questa Carta in aree più svantaggiate;

7. contribuire a realizzare nuove forme di cooperazione e nuove strutture di governance, coinvolgendo tutte le parti interessate e ai diversi livelli di responsabilità e settori della società, favorisce un processo decisionale non gerarchico e condiviso, includendo tutte le generazioni attuali per garantire che l'azione politica sia orientata al lungo termine, evitando così il trasferimento dei rischi e dei costi ai gruppi più deboli o alle generazioni future;

8. incoraggiare criteri rinnovati per la valutazione delle iniziative al fine di fornire ai soggetti interessati gli strumenti per garantire che le decisioni prese siano messe in pratica, e per verificare la qualità dei risultati; a questo fine, adottare gli indicatori di avanzamento tenendo conto delle esigenze individuali e collettive, sia materiali che non materiali, qualità della vita, libertà e capacità, riduzioni delle disparità sociali e la prevenzione dei rischi di una regressione nei risultati e dei rischi di danno ambientale;

9. garantire che i processi di apprendimento, forme di partecipazione, strutture di governance e criteri di valutazione capitalizzino le conoscenze e i contributi di tutte le parti in conformità con le loro capacità, ruoli e risorse, con particolare attenzione a coloro che hanno meno potere, le cui voci sono meno spesso sentite, che hanno minore protezione legale e che risentono delle conseguenze dannose delle scelte delle altre persone;

10. incorporare nelle politiche pubbliche degli insegnamenti tratti dalla pratica sperimentale che favorisce una condivisione delle responsabilità sociali, in particolare nel campo della lotta contro le cause della povertà, le disuguaglianze, la discriminazione e il sovra indebitamento delle famiglie, la protezione dei beni comuni e l'ambiente, il miglioramento della protezione sociale e dei sistemi sanitari e le altre politiche pubbliche, la promozione della cittadinanza attiva attraverso decisioni congiunte e co-produzione, scelte sostenibili per quanto riguarda le decisioni di bilancio, produzione, consumo, stili di vita e gli investimenti pubblici e privati e la coesistenza armoniosa nel rispetto della pluralità;

11. garantire che la Carta sia ampiamente diffusa tra le istituzioni, le autorità pubbliche, imprese, organizzazioni della società civile, sindacati, fondazioni, organizzazioni professionali, i media, i social network e tra i cittadini in generale;

12. facilitare la proprietà e l'attuazione del contenuto della Carta attraverso la creazione di un subordinato Comitato per la promozione della responsabilità sociale condivisa, con il compito di promuovere la sua applicazione, identificare le lezioni apprese dagli esperimenti eseguiti e mettendo avanti le raccomandazioni politiche nelle diverse aree interessate.

Incarica il Segretario Generale di trasmettere questa raccomandazione:

a. agli organi politici del Consiglio d'Europa;

b. alla Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Commissione europea, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni;

c. ai parlamenti nazionali degli Stati membri;

d. alle organizzazioni internazionali.

Allegato alla Raccomandazione Rec. (2011)

Consiglio della Carta europea sulla Responsabilità sociale condivisa

Adottate ai sensi Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM / Rec. (2011)

Preambolo

1. Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i membri al fine di promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune, e di salvaguardare la dignità umana e la libertà e l'eguaglianza di tutti in Europa;
2. Legata ai principi stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Carta dell'Unione europea dei diritti fondamentali che prevedono che il godimento dei diritti fa sorgere responsabilità e i doveri sia tra gli individui e verso la comunità umana in generale, e alle generazioni future; considerando che una Carta europea condivisa Responsabilità Sociale è un complemento indispensabile di tali strumenti;
3. Preoccupato per la minaccia alle conquiste politiche e sociali d'Europa, collegata al pubblico sovraindebitamento, trasferimenti societari, cambiamenti climatici e l'esaurimento delle risorse naturali;
4. Considerato che il susseguirsi di crisi economica, finanziaria e ambientale riguarda persone in modo diseguale, con i maggiori effetti che si fanno sentire soprattutto dai più deboli e dai meno protetti, anche se loro non sono responsabili degli attuali squilibri;
5. Preoccupato per il crescente divario tra il riconoscimento formale dei diritti e la loro attuazione, considerato che questo vuoto alimenta un senso di insicurezza nei confronti del futuro, mina la fiducia legittima nei meccanismi democratici e solleva dubbi circa la capacità delle istituzioni pubbliche e private di migliorare le condizioni di vita, specialmente quelli dei meno benestanti;
6. Consapevoli del rischio di stigmatizzazione risultante di quei gruppi che possono essere più facilmente accusati senza alcuna giustificazione reale, come i poveri, migranti e minoranze;
7. Interessati, in un contesto di interdipendenza, dalla tendenza tra gli stati di ridurre il loro ruolo nelle principali politiche e servizi per il benessere collettivo e dal continuo deterioramento delle condizioni economiche tali da impedire la piena occupazione;
8. Considerando che questi cambiamenti modificano sostanzialmente la portata e la sostanza della specifiche responsabilità, siano essi individuali o collettivi, di volontariato o legali. L'interdipendenza porta in primo piano le differenze nei valori, concezioni del benessere e interessi presenti nella società. Queste differenze possono dar luogo a conflitti reciprocamente distruttivi, allo spreco delle risorse sociali, ambientali ed economiche e ad altre esternalità negative;
9. Considerato che la gravità della situazione richiede nuovi metodi di governance, regolamento, gestione dei conflitti e la redistribuzione incorporati in un visione a lungo termine;
10. Convinti della necessità, al fine di generare fiducia nel futuro, che le responsabilità sociali debbano essere condivise equamente tra le autorità pubbliche, imprese, organizzazioni della società civile, famiglie e singoli individui.
11. Considerato che al fine di evitare attriti, ridurre gli squilibri di potere e sfruttare il potenziale di guadagni reciproco, è fondamentale porre in essere soluzioni cooperative in grado di garantire per tutti gli stakeholder una quota equa dei benefici sociali ed economici.
12. Considerando che tali soluzioni saranno possibili a condizione che ci sia un'imparziale

considerazione delle diverse esigenze sociali, dei concetti di benessere e degli interessi in gioco, al fine di individuare interessi comuni, e riconoscendo allo stesso tempo il primato dei diritti fondamentali e il valore della diversità. Questo approccio consensuale consentirà alle società europee di mettersi insieme, generando solidarietà imbevuta di principi di giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale;

13. Fiduciosi che la condivisione delle responsabilità sociali è un'alternativa allo status quo che, attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, forti e deboli, darà origine a soluzioni comuni e sostenibili, riconoscendo pienamente i loro contributi e le loro legittime aspirazioni;

14. Convinti che l'Europa è il livello appropriato per l'azione per promuovere la coesione sociale, ridurre le disuguaglianze e portare l'innovazione sociale, basata su un gioco di abilità tra più parti interessate, i settori e livelli di potere;

15. Considerando che il futuro dell'Europa e la conservazione dei suoi risultati democratici e sociali sono strettamente legati alla capacità dei cittadini e delle istituzioni pubbliche e private di comprendere i cambiamenti in atto e di affrontare le incertezze generate da un'interdipendenza senza precedenti tra individui, comunità e organizzazioni.

16. Volendo per stimolare un clima di fiducia nel futuro, rafforzare la democrazia e sviluppare le risorse sociali e morali necessarie per permettere ai cittadini europei di agire insieme per promuovere la tutela universale dei diritti, il benessere di tutti, la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile e l'interazione tra le culture, il Consiglio d'Europa propone l'attuazione del principio di responsabilità sociale condivisa e conviene quanto segue:

Sezione 1: Definizioni per l'attuazione della presente Carta:

Articolo 1: Definizione di responsabilità sociale condivisa

a. la responsabilità è definita come lo stato in cui gli individui e le istituzioni pubbliche e private necessitano o sono in grado di rendere conto delle conseguenze delle loro azioni o omissioni in tutti i campi della vita pubblica e privata, nel rispetto delle norme morali, sociali e giuridiche applicabili o degli obblighi;

b. la responsabilità sociale è definita come lo stato in cui gli individui e le istituzioni pubbliche e private necessitano o sono in grado di essere responsabili delle conseguenze delle loro azioni o omissioni nel campo del benessere sociale e della protezione della dignità umana, dell'ambiente e dei beni comuni, nella lotta contro la povertà e la discriminazione, e nella ricerca della giustizia e della coesione sociale, mostrando rispetto democratico delle diversità e delle norme morali, sociali e legali applicabili o degli obblighi;

c. responsabilità sociale condivisa, è definito come lo stato in cui gli individui e le istituzioni pubbliche e private necessitano o sono in grado di essere responsabili delle conseguenze delle loro azioni o omissioni, nel contesto degli impegni reciproci assunti su consenso, concordando sui diritti e obblighi reciproci nel campo del benessere sociale e la tutela dei diritti umani, della dignità, dell'ambiente e dei beni comuni, della lotta contro la povertà e la discriminazione, del perseguimento della giustizia e della coesione sociale, mostrando rispetto democratico delle diversità.

Articolo 2. Definizione di giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale

Responsabilità sociale condivisa è un mezzo per assicurare giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale.

a. La giustizia sociale è la garanzia dei diritti umani, nel rispettare i bisogni umani fondamentali, cercando, attraverso meccanismi di redistribuzione, di ridurre le disuguaglianze e garantire collettivamente condizioni favorevoli allo sviluppo della persona e delle sue capacità, a prescindere da sesso, origine, razza, credenze o convinzioni;

b. La giustizia ambientale è la gestione equa delle risorse naturali, la tutela dei beni comuni, la conservazione di un ambiente sano per tutti e, se del caso, la riparazione o compensazione per i danni ecologici. In virtù del principio di giustizia sociale, nessun gruppo o individuo dovrebbe sopportare in modo sproporzionato, le conseguenze dannose del danno all'ambiente;

c. La giustizia intergenerazionale localizza le generazioni future e le loro possibilità di sviluppo al cuore delle odierne decisioni, senza che esse subiscano i danni irreversibili provocati dalle generazioni precedenti a loro e al tempo stesso facendo in modo che esse beneficino di ciò che le generazioni precedenti hanno raggiunto. E' da vedere soprattutto nell'arricchimento, nella conservazione e nella trasmissione dei beni comuni e delle strutture della democrazia e della protezione sociale per tutti. Essa presuppone il dialogo tra le generazioni presenti sulla riduzione delle disuguaglianze in corso al fine di ripristinare la fiducia nei processi politici che si tradurrà in strutture sociali che diano a tutti un livello di sicurezza e di controllo e garantiscano la loro autonomia.

Articolo 3. Campo di applicazione

La Responsabilità sociale condivisa, non sostituisce le responsabilità specifiche. Piuttosto le completa e le migliora incoraggiando le parti sociali e gli individui a impegnarsi in trasparenza e ad essere responsabili delle loro azioni in un contesto di conoscenza e di processi decisionali costruiti attraverso il dialogo e l'interazione. La responsabilità sociale condivisa, non comporta l'assegnazione indiscriminata ai giocatori più deboli di responsabilità individuali per la loro situazione economica e sociale, ma richiede piuttosto un nuovo approccio di responsabilità in un contesto di interdipendenza.

Articolo 4. Le condizioni di esecuzione

L'esercizio condiviso della responsabilità sociale è un diritto. Richiede che le seguenti condizioni siano messe in campo:

a. Nessuno può essere escluso dalle decisioni che hanno o possono avere conseguenze significative e irreversibili per la sua esistenza e per la comunità locale o per la politica globale in cui vive. Ogni individuo o gruppo di individui deve avere la capacità di prendere una decisione o prendere parte a un'azione che avrà effetti significativi sulla scena pubblica. Le pubbliche autorità, enti e privati sono invitati a eliminare gli ostacoli giuridici, operativi e materiali per l'esercizio di tale diritto;

b. in particolare, perché le loro azioni possano essere legittimamente soggette all'approvazione o disapprovazione di altri, ogni individuo o gruppo di individui deve essere in grado di avere accesso alle informazioni sull'impatto delle proprie azioni, al fine di prevedere e verificare la loro conformità con le norme della vita in società;

c. ci deve essere il livello più ampio possibile di trasparenza al fine di assicurare che le informazioni necessarie per la condivisione delle responsabilità sociali siano a disposizione di tutti i vari parti interessate;

d. i principi, le norme e le priorità nel campo della giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale devono essere oggetto di ampio dibattito ed essere approvate per consenso democratico avendo un'influenza significativa sulla loro sostanza e applicazione;

e. questi principi, norme e priorità devono essere in grado di creare un sentimento di solidarietà e di reciprocità tra gli stakeholder, motivandoli ad agire e ad onorare i loro reciproci impegni.

f. la responsabilità per gli atti non possono essere considerate come condivise tra i vari individui, istituzioni o organi, se questi ultimi sono stati in grado di fare qualsiasi scelta in merito a tali atti.

Sezione 2 Principi guida

Articolo 5: Norme di azione e di decisione

Le politiche di bilancio, economiche, intergenerazionali e di armoniosa coesistenza si basano sul principio di responsabilità sociale condivisa. Esse cercano di

a. salvaguardare le conquiste sociali e politiche dell'Europa e garantirne la sostenibilità di fronte ai pericoli di regressione;

b. tener conto delle conseguenze dannose di decisioni e azioni al fine di imparare dalle lezioni e dagli errori del passato, per ridurre il più possibile l'incertezza e la paura, l'ingiustizia e la discriminazione ingiustificata, e di proteggere i diritti delle generazioni presenti e future;

c. incoraggiare la discussione e l'innovazione nel campo del benessere e della giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale, sulla base di nuove disposizioni istituzionali e organizzative multi-stakeholder, multi-livello e multi-settoriale;

d. fornire ai soggetti più deboli l'opportunità di influenzare le decisioni e le priorità;

e. gestire i conflitti attraverso la mediazione imparziale degli interessi e la comprensione delle complessità delle questioni in gioco, tenendo conto dei principi di giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale;

f. rafforzare la fiducia di tutti e la capacità di agire, dando loro l'opportunità di esprimere le loro opinioni sugli obiettivi perseguiti, i mezzi necessari ed i criteri per valutare le strategie adottate;

g. produrre indicatori di performance che permettono di misurare il progresso della società in termini di benessere per tutti, la riduzione delle disparità nelle condizioni di vita e l'accesso a competenze e beni comuni, il livello di coesistenza armoniosa in una società plurale e di limitazione della danni causati all'ambiente.

Articolo 6: modalità di attuazione

Una strategia efficace nel campo della responsabilità sociale condivisa presuppone:

a. il riconoscimento di tutta la gamma di soggetti interessati, le loro richieste e contributi possibili in termini di azione o suggerimenti, i loro diritti e doveri, e il loro ruolo in un sistema sociale basato su strette interdipendenze;

- b. processi deliberativi, che rendano possibile una più accurata definizione delle preferenze degli stakeholder e stabilendo le priorità attraverso lo scambio di diversi argomenti e punti di vista, e attraverso l'arbitrato imparziale di differenti interessi;
- c. processi di innovazione multi-stakeholder, multi-livello e multi-settoriali e di acquisizione di conoscenza e abilità, che rendino possibile per tutte le persone coinvolte di valutare la coerenza tra le decisioni prese e le cornici di riferimento europee nel settore dei diritti fondamentali, e che spianino la strada per una gestione equa e democratica dei beni comuni;
- d. forme di partenariato e di governance in generale che coinvolgano le parti a diversi livelli e che rendano possibile per una pluralità di giocatori di partecipare e collaborare in un modo sostenibile;
- e. meccanismi istituzionali che offrano la fiducia nel fatto che ogni partner agirà in conformità con le decisioni prese e si asterrà da qualsiasi comportamento dannoso o volto solamente al suo interesse personale a scapito degli interessi degli altri.

La prossimità è un fattore cruciale. All'interno di regioni, città, quartieri, istituzioni locali, servizi pubblici, imprese e del posto di lavoro è possibile riunire tutti i soggetti tenuti a condividere responsabilità sociali. La prossimità incoraggia inoltre la creazione di partenariati e reti, rafforza la reciprocità e la fiducia delle parti interessate in un'azione comune.

Articolo 7: Il ruolo dei beni comuni

L'esercizio della responsabilità sociale condivisa, richiede il riconoscimento dei beni comuni materiale e non materiali. Tra gli oggetti dei diritti, i beni comuni sono quelli che esprimono una utilità funzionale per l'esercizio dei diritti fondamentali e lo sviluppo dell'individuo, e che contribuiscono al sentimento di appartenenza alla razza umana. I beni comuni sono le risorse naturali, il patrimonio culturale e storico, la protezione sociale, la coesione sociale, le istituzioni democratiche e la condivisione di conoscenza. L'accesso ai beni comuni è un diritto fondamentale. I beni comuni sono garantiti e potenziati a beneficio delle generazioni presenti e future.

Articolo 8: Principio di non regressione

Al fine di eliminare la povertà, l'esclusione sociale e la discriminazione ingiustificata, e per garantire a lungo termine la coesione sociale, la salvaguardia delle conquiste sociali e democratiche dell'Europa deve essere garantita. Il rafforzamento di queste conquiste è uno degli obiettivi delle politiche pubbliche e dell'azione degli individui e delle istituzioni pubbliche e private. Nessuno può cadere nel disagio, prevenire dall'esercitare i propri diritti sociali, civili e politici o mettere a repentaglio la propria vita e la propria dignità umana.

Articolo 9: Principio di riconoscimento

La condivisione di responsabilità sociale presuppone la ricognizione, la rappresentazione e la capacità di influenza di tutti, secondo le esigenze, contributi e conseguenze subiti da ciascuno.

I pareri delle parti più deboli devono essere in grado di essere sentiti, ascoltati e in grado di influenzare le decisioni e i risultati. Questo significa evitare le situazioni in cui i soggetti più forti, in possesso di ulteriori informazioni e potere organizzativo abbandonano le loro specifiche responsabilità, impongono priorità in base ai propri interessi e non riescono a riconoscere e compensare i danni a cui si può dar luogo.

Ognuno deve essere in grado di contribuire, individualmente e collettivamente, al benessere di tutti, future generazioni incluse. Se alcune persone sono incapaci di accettare la responsabilità

sociale a causa di circostanze al di fuori del loro controllo, spetta a tutte le parti porre rimedio alla situazione.

Sezione 3: Gli attori di responsabilità sociale condivisa

Articolo 10: Il ruolo degli stakeholder

La condivisione di responsabilità sociale in modo equo richiede una rivalutazione della ripartizione dei ruoli e competenze tra tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, e dei loro diritti e doveri.

Una nuova assegnazione dei ruoli, specificando le modalità di partecipazione dei vari attori al benessere di tutti e di godimento dei beni comuni deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a. l'urgenza relativa delle diverse aspettative espresse dai vari soggetti interessati, riconoscendo la priorità di quelle che soddisfano i bisogni fondamentali e diritti corrispondenti;
- b. la possibilità di danneggiare gli altri o il rischio di dover subire tali danni;
- c. i contributi materiali o immateriali di tutte le parti ed i loro meriti corrispondenti.

Articolo 11: Stati e autorità governative

Autorità statali e governative sono incoraggiate a promuovere la condivisione delle responsabilità sociali adottando adeguate norme giuridiche.

A tal fine, sono tenuti a

- a. incoraggiare e legittimare forum di trattative e discussioni tra i tanti stakeholder;
- b. motivare le parti interessate a rispettare i principi relativi alla condivisione di responsabilità sociali e l'attuazione delle decisioni;
- c. rendere l'interazione con le parti interessate l'opportunità chiave per l'apprendimento, in modo che la democrazia rappresentativa e la democrazia deliberativa si rafforzino a vicenda;
- d. comunicare le informazioni in modo da spiegare la filosofia che ispira le politiche pubbliche che consentono una condivisione delle responsabilità sociali, e in modo da incoraggiare l'azione a tal fine;
- e. dove i dati convincenti sono disponibili, promuovere e pubblicizzare i risultati positivi di innovazione nel campo della giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale;
- f. creare istituti specializzati in mediazione e risoluzione dei conflitti, che facilitino l'esercizio della responsabilità sociale condivisa;
- g. rivalutare il ruolo dei dipendenti pubblici come mediatori tra le diverse parti interessate che possono avere interessi diversi, tenendo conto dei principi costituzionali e le procedure democratiche in vigore;
- h. adottare meccanismi di equità fiscale;
- i. incoraggiare le attività multilaterali e transfrontaliere, tra cui la messa in rete dei territori impegnati ad attuare il Piano d'Azione del Consiglio d'Europa per la coesione sociale;

j. scambio, sviluppo e codifica dei risultati positivi, nel contesto del Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali.

Articolo 12: Le autorità comunali e locali e regionali

Le autorità locali e regionali, e soprattutto, le autorità della città, quartiere e villaggio, sono incoraggiate a promuovere la condivisione delle responsabilità sociali. A tal fine, sono tenuti a:

- a. rafforzare la coerenza tra gli obiettivi di giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale, decisi di comune accordo, e le scelte individuali e istituzionali;
- b. introdurre meccanismi di governance partecipativa e deliberativa, rendendo possibile la condivisione delle responsabilità sociali;
- c. concludere accordi con gli altri livelli amministrativi agevolando la creazione di strutture partecipative locali;
- d. promuovere la partecipazione dei residenti in progetti di interesse generale, attraverso la conservazione e valorizzazione dei beni comuni, del paesaggio, del patrimonio culturale e di tutte le risorse locali contribuendo al rafforzamento del capitale, delle motivazioni e della fiducia condivisa, e comprendendo la diversità risultante dall'immigrazione;
- e. elaborare politiche locali che riconoscano e prendano in considerazione il contributo di tutti al rafforzamento della protezione sociale e della coesione sociale, all'equa ripartizione dei beni comuni, alla formazione dei principi di giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale e che garantiscano anche che tutte le parti interessate abbiano potere di negoziazione e decisionale;

Articolo 13: Aziende

Le aziende sono incoraggiate ad adattare le loro forme di governance per incorporare i principi generali di responsabilità sociale condivisa, in modo da:

- a. ripensare i loro obiettivi e principi operativi in un contesto di giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale, tenendo presente tutti i costi e l'impatto della loro attività;
- b. cercare vantaggi competitivi duraturi, tenendo conto dei valori societari e delle esigenze sociali ed ecologiche e adattando i processi produttivi, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla riduzione dei costi della forza lavoro e la socializzazione del danno ambientale;
- c. garantire che le condizioni di lavoro siano conformi alla legislazione nazionale e siano compatibili con le norme internazionali sul lavoro in vigore;
- d. integrare ulteriormente nel processo decisionale i punti di vista dei lavoratori, dei consumatori, quelli che sperimentano le conseguenze dannose della produzione, delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile interessate;
- e. sviluppare modi di gestione delle relazioni e dei conflitti, sia in-house sia con gli stakeholder delle comunità e delle aree in cui si trovano, in uno spirito di dialogo, fiducia e rispetto reciproco;
- f. rendere il ciclo di vita dei prodotti trasparente, dall'origine delle materie prime alla gestione dei rifiuti;
- g. pubblicare rapporti periodici sulla dell'impatto sociale e ambientale delle loro attività, tra cui quelli di natura finanziaria;

Articolo 15: settore finanziario

Banche, società di credito e del settore finanziario sono invitati a partecipare alla condivisione di responsabilità sociali. A tal fine, sono tenuti a:

- a. ripensare i loro obiettivi e principi di funzionamento in un contesto di giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale, assicurando che le loro azioni non indeboliscano le istituzioni pubbliche e private, famiglie e gli individui a causa di scelte speculative a breve termine;
- b. essere totalmente aperte circa la loro offerta di prodotti finanziari, in particolare quando tali prodotti mettono a repentaglio la sicurezza e la dignità dei più deboli;
- c. adottare misure per evitare il sovraindebitamento delle famiglie e degli individui.

Articolo 16: Fondazioni e attori dell'economia sociale e solidale

Fondazioni e attori dell'economia sociale e solidale sono incoraggiati a partecipare alla condivisione delle responsabilità sociali, al fine di:

- a. garantire che la costruzione economica sia basata sul primato della dignità umana, sulla protezione dei beni comuni e sul giusto equilibrio tra i bisogni individuali e collettivi;
- b. sviluppare scelte di consumo, risparmio e investimenti che permettano a tutti di contribuire alla giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale;
- c. migliorare le informazioni sull'impatto sociale e ambientale delle loro attività;
- d. sostenere la sperimentazione e la ricerca sulla responsabilità sociale condivisa.

Articolo 17: Media ed educazione

I media, gli insegnanti e il personale di formazione sono invitati a partecipare alla condivisione delle responsabilità sociali. A tal fine, sono tenuti a:

- a. sensibilizzare l'opinione pubblica, gli alunni e gli studenti ai principi e ai processi di responsabilità sociale condivisa
- b. sviluppare, in un contesto educativo, sperimentazioni nel campo della condivisione delle responsabilità sociali

Articolo 18: I sindacati e la società civile organizzata

Sindacati, associazioni e organizzazioni non governative sono invitate a partecipare alla condivisione delle responsabilità sociali. A tal fine, sono tenuti a:

- a. incorporare i principi di responsabilità sociale condivisa nei loro obiettivi e nella struttura organizzativa;
- b. partecipare a forum per la democrazia deliberativa e partecipativa che consentano di esercitare la responsabilità sociale condivisa
- c. prendere parte a processi multi-stakeholder, multi-livello e multi-settoriali;

d. esercitare, in particolare nel caso dei sindacati, il diritto di essere informato e consultato e difendere i diritti del lavoro stabiliti dall'OIL;

e. sottoscrivere, in particolare nel caso delle ONG, il codice di buone pratiche per la partecipazione civile nel processo decisionale, adottato dalla Conferenza del Consiglio d'Europa delle OING il 1° Ottobre 2009 [CONF / PLE (2009) Codice1].

Articolo 19: Le famiglie e gli individui

Le famiglie e i loro membri sono incoraggiati a partecipare alla condivisione delle responsabilità sociali. A tal fine, sono tenuti a:

a. partecipare a forum per la democrazia deliberativa e partecipativa che consentano l'esercizio della responsabilità sociale condivisa;

b. portare le loro scelte di consumo, di risparmio e di investimento in linea con il perseguimento della giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale;

c. sviluppare forme di responsabilità sociale condivisa, nelle loro situazioni quotidiane e di immediata vicinanza, concentrandosi su coesistenza armoniosa, educazione dei bambini e dei giovani, socialità, creazione di posti di lavoro attraverso i collegamenti della comunità, valorizzazione delle aree pubbliche.

Sezione 4: Processi deliberativi e di governo

Articolo 20: Obiettivi dei processi deliberativi

La condivisione delle responsabilità sociali richiede processi deliberativi che rendano possibile per tutti esprimere le proprie visioni e riformulare le loro preferenze attraverso il ragionamento e lo scambio di punti di vista e contribuire allo sviluppo della conoscenza condivisa, degli obiettivi e dei progetti. Questi processi devono consentire di:

a. portare alla ribalta ed esaminare in un luogo pubblico, trasparente, i diversi interessi messi in avanti da parte dei cittadini e dei soggetti interessati;

b. valutare in modo imparziale le preferenze e le esigenze sociali, al fine di individuare interessi comuni e raggiungere accordi accettabili per ciascuna delle parti interessate;

c. costruire visioni condivise e di conoscenza in grado di conciliare le aspirazioni delle generazioni presenti e future;

d. concludere accordi riconosciuti come equi e che stimoleranno ogni parte interessata ad onorarli e attuarli in pratica.

Articolo 21: Metodi del processo deliberativo

I processi deliberativi devono essere strutturati secondo principi metodologici ben definiti. Ogni stakeholder deve essere in grado di:

a. interagire su un piano di parità con gli altri soggetti interessati, tutti presenti e debitamente rappresentati;

b. avere un uguale diritto all'informazione e alla libertà di espressione;

- c. ascoltare il punto di vista degli altri in un contesto di discussioni imparziale, alla ricerca di un consenso il più equo possibile;
- d. partecipare alla scelta delle alternative e decidere in merito;
- e. discutere le differenze di opinione e pubblicizzare apertamente gli accordi raggiunti;
- f. chiarire e tener conto delle effetti a lungo termine e degli interessi delle decisioni sugli obiettivi e mezzi d'azione, compreso il loro impatto sui giocatori più deboli e sulle generazioni future;
- g. assumere impegni e ricevere garanzie circa l'attuazione delle decisioni e i rispettivi contributi degli altri soggetti interessati;
- h. partecipare alla costruzione di criteri per valutare le decisioni e le iniziative riguardanti il benessere di tutti e nella progettazione e attuazione delle procedure di valutazione.

Articolo 22: Finalità dei processi deliberativi

Sostenendo questi principi, i processi deliberativi contribuiscono, tra l'altro a:

- a. chiarire le reali esigenze delle parti interessate e mettere in evidenza le loro interrelazioni;
- b. conciliare le preferenze individuali con le priorità comuni nel campo della giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale e del benessere di tutti;
- c. ridurre gli squilibri di potere tra gli attori forti e deboli e neutralizzare l'impatto di tali squilibri sulla costruzione della conoscenza e sul processo decisionale;
- d. rinnovare il senso di responsabilità specifico e ampliare la portata delle scelte individuali e collettive;
- e. riattivare le risorse morali e sociali, le forme di intelligenza collettiva e le competenze democratiche delle parti interessate;
- f. evidenziare il ruolo chiave della cittadinanza sociale nel contrastare la frammentazione delle responsabilità degli individui, come lavoratori, consumatori, risparmiatori, investitori, ecc;

Articolo 23: Collegamento con le procedure della democrazia rappresentativa

I processi deliberativi non sono un sostituto per la democrazia rappresentativa, anzi la rafforzano e sono un complemento essenziale per avviare nuove politiche e portano i cittadini, gli stakeholder e le pubbliche autorità più vicine.

Articolo 24: Governance

Al fine di garantire l'efficacia degli accordi di cooperazione e lealtà e il rispetto delle decisioni prese, le forme di governance multi-stakeholder, multi-livello e multi-settoriali dovrebbero integrare le strutture istituzionali esistenti.

Articolo 25: I processi di innovazione e apprendimento

Al fine di avviare nuove politiche generali, particolare attenzione deve essere rivolta alle iniziative multi-stakeholder, multilivello e multi-settoriali che oggi incoraggiano l'innovazione istituzionale e sociale, soprattutto a livello locale. Di particolare rilevanza sono le iniziative che cercano di:

- a. combattere le cause delle disuguaglianze, l'impoverimento e la discriminazione, rendendo possibile il miglioramento delle capacità individuali per la partecipazione equa e garantire l'irreversibilità dei diritti sociali;
- b. migliorare la salute e i sistemi di protezione sociale e altri servizi pubblici per mezzo di processi decisionali congiunti e di co-produzione con gli utenti, le società interessate, fornitori di servizi e autorità pubbliche;
- c. creare e gestire i beni comuni, sia materiali che immateriali, come fonte di apprendimento di competenze, di mediazione e di identificazione di interessi condivisi, anche con i migranti e le minoranze;
- d. costituire società, imprese sociali e cooperative che incorporano nella loro rendicontazione tutti i costi sociali e ambientali, e gli interessi degli altri soggetti interessati nelle loro forme di governance socialmente responsabile.
- e. rafforzare la capacità di recupero e definire stili di vita sostenibili in termini di produzione, consumo, mobilità, alloggio, risparmio e investimenti pubblici e privati;
- f. creare legami sociali e reti grazie alle nuove tecnologie in grado di assicurare una messa in comune di competenze e la formulazione di risposte importanti per il mantenimento della giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale;
- g. promuovere istituzioni e professioni il cui scopo è la risoluzione dei conflitti, attraverso l'imparziale considerazione degli interessi in gioco e ampliando le prospettive dei diversi stakeholders;

I processi di apprendimento dovrebbero essere facilitati a tutti i livelli al fine di promuovere e diffondere le più rilevanti innovazioni e di migliorare i metodi di valutazione e di governance.

Sezione 5: Disposizioni finali

Gli Stati membri sono invitati a diffondere la Carta e incoraggiare e facilitare l'attuazione dei suoi principi.

Articolo 26: Adesioni volontarie

Tutte le altre parti interessate, con l'eccezione delle persone fisiche, potranno aderire anche mediante domanda alla Segreteria del Comitato europeo per la coesione sociale (CDCS). L'adesione volontaria prevede la seguente procedura, nell'ordine:

- a. una dichiarazione di interesse nelle disposizioni generali e nelle strategie della Carta;
- b. la presentazione di un rendiconto delle attività già svolte o in corso relative alle disposizioni generali e alle strategie della Carta;
- c. presentazione degli obiettivi in relazione a uno o più settori menzionati nella Carta, con l'indicazione dei metodi da impiegare e dei risultati attesi;

d. adesione formale alla Carta.

Articolo 27: Cooperazione

Tutte le parti della Carta sono invitati a farsi conoscere tra di loro, scambiare le proprie esperienze e individuare le aree di complementarità tra le loro iniziative.

Articolo 28: valutazione e revisione

Gli Stati membri e tutte le altre parti devono a intervalli regolari valutare le strategie di azione e le politiche perseguite a norma del presente Statuto e adattarle in linea con le mutate esigenze e contesti. La valutazione e la revisione saranno oggetto di cooperazione a vari livelli.